



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento)

tel: 0922 448111- fax: 0922 31664

www.comune.favara.ag.it

Reg. Gen. n. 1547

data 30-12-2019

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

n. 105

data 23-12-2019

OGGETTO	<i>Servizio di difesa e patrocinio legale in favore del Comune di Favara per la proposizione dell'Appello della sentenza n. 1445/2019, emessa dal Tribunale di Agrigento-sezione Lavoro, nella causa civile iscritta al n. RGNR 3483/2015 promossa da C. L. +7 c/Comune di Favara - Determinazione a contrarre, nomina del R.U.P., scelta del sistema di gara e del criterio di aggiudicazione e assunzione impegno di spesa – C.I.G. Z6A2B574CA.</i>
----------------	---

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 1

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la determinazione sindacale n. 22 dell'8.05.2019, con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile della P.O. n. 1, denominata "Area Amministrativa" al Dott. Giuseppe Calabrese, inquadrato nella categoria D, e sono state attribuite allo stesso dipendente le funzioni di cui all'art. 109, D. Lgs. N. 267/2000;

Preso atto che il predetto dipendente è assente dal servizio;

Richiamata la Determinazione Sindacale n. 37 del 10.05.2019, con la quale è stato, tra l'altro, incaricata la Dott.ssa Carmela Russello della sostituzione del Dott. Giuseppe Calabrese, Responsabile della P.O. n. 1, nel caso di sua assenza dal servizio o suo impedimento di fatto o di diritto;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Richiamato l'articolo 10 del D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:

- a) il comma 12, in base al quale *"nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria"*, fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione;
- b) il comma 16, in base al quale *"In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2"*;

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente al 2014;

Richiamati, altresì:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 185 del 27.12.2015, esecutiva, e successive modifiche ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 20.01.2016, esecutiva, con la quale è stato prorogato in via provvisoria il P.E.G. 2016;
- la deliberazione consiliare n. 79 del 23.11.2016, con cui è stato dichiarato il dissesto finanziario di questo Comune;
- il D.P.R. 03.02.2017, con il quale è stato nominato l'Organismo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Favara, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- il comma 1, dell'art. 250, D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 04.03.2019, con la quale è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per gli esercizi 2016/2018;

PREMESSO che:

- con PEC del 13.12.2019 - acquisita agli atti il 16.12.2019 al prot. n. 55123 - il legale difensore dell'Ente, Avv. Giuseppe Ribaudò, ha trasmesso copia della sentenza n. 1445/2019, emessa dal Tribunale di Agrigento-sezione Lavoro, nella causa civile iscritta al n. RGNR 3483/2015 promossa dai dipendenti C. L. +7 c/Comune di Favara ed ha segnalato che l'eventuale appello della stessa va proposto entro il 07.01.2020;
- con la predetta sentenza, il Comune di Favara è stato, tra l'altro, condannato al risarcimento, in favore dei ricorrenti, del danno per come meglio indicato nella medesima sentenza, nonché alle spese di lite;
- Con determinazione sindacale n. 70 del 16.12.2019, è stato disposto:
 - 1) di proporre appello avverso la predetta sentenza;
 - 2) di demandare al Responsabile della P.O. n. 1, denominata "Area Amministrativa", l'adozione di tutti gli atti e/o provvedimenti amministrativi consequenziali necessari a promuovere l'azione in giudizio dell'Ente, in grado di appello, avverso la sentenza di cui al precedente punto 1, nei modi e termini di cui al Regolamento comunale per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all'Ente;
- con nota prot. n. 56021 del 18.12.2019 - allegata in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (inviata in pari data a mezzo PEC) - si è provveduto - a titolo di mera indagine di mercato e constatata l'urgenza per le motivazioni meglio esposte nella medesima nota - a richiedere al predetto Avv. Giuseppe Ribaudò, con studio in Palermo, di manifestare la disponibilità ad accettare l'eventuale affidamento diretto del Servizio di difesa e patrocinio legale in favore del Comune di Favara per la proposizione dell'appello della sentenza n. 1445/2019, emessa dal Tribunale di Agrigento-sezione Lavoro, nella causa civile iscritta al n. RGNR 3483/2015 promossa dal dipendente C. L. +7 c/Comune di Favara, nonché, ove disponibile, si è richiesto altresì di volere esprimere l'eventuale ribasso unico percentuale che il professionista sarebbe stato disposto ad offrire sulla base del preventivo di spesa allegato alla medesima nota, dell'importo complessivo di € 10.516,80, di cui € 6.817,50 per compenso tabellare posto a base dell'affidamento e soggetto a ribasso, oltre € 1.022,63, per spese generali al 15%, € 313,61 per Cassa Previdenza Avvocati al 4%, € 1793,82 per IVA al 22% ed € 569,25 per contributo unificato;
- con la stessa nota, è stato richiesto, altresì, al medesimo professionista di volersi esprimere circa la sussistenza di elementi utili ad inoltrare - in sede di appello - istanza di sospensione dell'efficacia

esecutiva della sentenza di I grado, anche tenuto conto dello stato di dissesto finanziario dell'Ente di cui il predetto era già a conoscenza;

- con la nota citata è stato richiesto inoltre al professionista sopra indicato di far pervenire riscontro (secondo il modello allegato alla stessa) a mezzo PEC entro e non oltre il 19.12.2019, ore 23,30;
- detta nota è stata inoltrata al predetto avvocato, per le motivazioni e considerazioni ivi riportate, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
- con PEC del 19.12.2019, ore 17.13, agli atti il giorno successivo al prot. n. 56328/2019, l'Avv. Giuseppe Ribaudò ha manifestato la propria disponibilità ad accettare l'eventuale affidamento diretto del servizio di cui in oggetto ed ha offerto, in caso di affidamento diretto in suo favore, il ribasso percentuale del 20% sul compenso tabellare posto a base di gara di cui al preventivo allegato alla citata nota di invito prot. n. 56021/18.12.2019, rendendo tutte le dichiarazioni di cui alla nota appena richiamata; non si è invece espresso circa la sussistenza di elementi utili per inoltrare – in sede di appello – istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di I grado;

Tutto ciò premesso e precisato,

Considerato che il termine per la proposizione dell'appello della sentenza in oggetto è ormai prossimo alla scadenza, scadenza che interverrà il 07.01.2020, giusta comunicazione dell'Avv. Ribaudò agli atti il 16.12.2019 al prot. n. 55123 e che sussistono gli estremi di urgenza – per le motivazioni e considerazioni meglio riportate nella citata nota prot. n. 56021/18.12.2019;

Rilevata la necessità di procedere, con sollecitudine, all'affidamento ad un professionista esterno del servizio di difesa e patrocinio legale in favore del Comune di Favara per la proposizione dell'appello della sentenza in oggetto, tenuto conto che, tra il personale interno in servizio presso questo Ente, non sussiste alcuna figura professionale idonea a tale proposito;

VISTI:

- l'art. 24 della Legge Regionale 17 maggio 2016, n. 8, che ha, tra l'altro, disposto la modifica dell'art. 1 della Legge Regionale n. 12 luglio 2011, n. 12, stabilendo che, a decorrere dall'entrata in vigore del D. Lgs. 19 aprile 2016, n. 50, si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni, nonché i relativi provvedimenti di attuazione;
- l'art. 31, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni sul "Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni";
- le Linee guida n. 3 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016, le quali, al paragrafo I., punto 2.1, prevedono che per i servizi e le forniture il R.U.P. debba essere nominato contestualmente alla decisione di acquisire i servizi e le forniture;

Ritenuto necessario procedere, pertanto, alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento del servizio sopra indicato;

Considerato che si ritiene opportuno individuare per detta nomina la Dott.ssa Gemma Faletra, dipendente a tempo indeterminato di cat. D;

Dato atto che il predetto dipendente non versa nelle ipotesi di cui al comma 2, art. 42, D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm e ii. e che lo stesso non risulta essere stato condannato - anche con sentenza non passata in giudicato - per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale, ai sensi dell'art. 35-bis, D. Lgs. n. 165/2001 (così come previsto al punto 2.2, del paragrafo I delle predette linee guida dell'ANAC);

Considerato che si rende, altresì, necessario procedere all'individuazione del soggetto cui affidare il servizio legale in parola;

Visto l'art. 1, comma 1, D. L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni sulla "Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure";

Verificato che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei servizi di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Rilevato che l'appalto di cui al presente provvedimento ha per oggetto taluni dei servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d), che lo stesso rientra, quindi, tra i contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione oggettiva del predetto D. Lgs. n. 50/2016 e che, pertanto, l'affidamento dello stesso, ai sensi dell'art. 4 e seguenti del medesimo decreto, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Visto l'art. 37, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni che, sostanzialmente, consente alle stazioni appaltanti di procedere "direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro", come nel caso di specie;

Visto il Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali a professionisti esterni all'Ente, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 07.08.2017 e successivamente rettificato con deliberazione di Giunta comunale n. 143 del 12.12.2017;

Rilevato che non sussistono i tempi per procedere all'affidamento del servizio in oggetto, secondo la procedura ordinaria prevista all'art. 4, comma II del predetto Regolamento comunale, che prevede l'individuazione del professionista cui affidare il servizio di difesa e patrocinio legale dell'Ente, previa richiesta di un preventivo ad almeno tre legali inclusi nella sezione competente dell'Albo degli avvocati di fiducia dell'Ente di cui al predetto regolamento e ciò per le motivazioni appresso riportate:

- detta procedura comporterebbe, infatti, il decorso di un tempo sufficientemente adeguato (che solitamente è pari a sette giorni) dalla data della richiesta di detto preventivo, al fine di consentire ai professionisti invitati di procedere alla disamina degli atti giudiziari, della normativa e della giurisprudenza in materia e valutare così la complessità del caso onde presentare un adeguato preventivo di spesa all'Ente, per l'aggiudicazione del servizio di difesa e patrocinio legale e far pervenire detto preventivo a questo Comune entro la data di scadenza di presentazione dell'offerta;
- non appena effettuata l'aggiudicazione secondo la procedura ordinaria sopra riportata (che potrebbe intervenire solo dopo la scadenza del termine ultimo fissato per la ricezione dei preventivi di spesa da parte dei professionisti invitati e pertanto solo dopo almeno sette giorni dalla data di invio della richiesta di preventivo sopra riportata), non si ritiene che l'aggiudicatario potrebbe disporre di un tempo sufficientemente adeguato allo studio della controversia, al fine di porre in essere una difesa efficiente ed efficace degli interessi dell'Ente nel procedimento in oggetto e ciò tenuto conto anche delle festività natalizie e di fine anno che interverranno in questo periodo e, comunque, entro la data di scadenza per la proposizione dell'appello di che trattasi (07.01.2020);

Tenuto conto della complessità della materia del contendere;

Visto l'art. 4, comma III del Regolamento comunale che, nei casi di urgenza (quale quello del caso di specie, per le motivazioni sopra riportate), riconosce la facoltà al Responsabile della Posizione Organizzativa, cui fa capo l'ufficio comunale del contenzioso, di procedere all'affidamento dell'incarico direttamente ad uno dei professionisti iscritti all'Albo degli Avvocati di fiducia;

Visto l'Albo degli Avvocati di fiducia del Comune di Favara, aggiornato al 30.06.2019, giusta determinazione del Responsabile della Posizione Organizzativa n. 1, denominata Area Amministrativa, n. 53/30.07.2019 (n. 964/02.08.2019 del Registro Generale);

Preso atto che l'Avv. Giuseppe Ribaudo risulta essere iscritto al predetto Albo alla sezione competente per il procedimento in argomento (sezione contenzioso lavoristico);

Tenuto conto, altresì, che, l'Avv. Giuseppe Ribaudo ha rappresentato e difeso il Comune di Favara in altri giudizi analoghi a quello appena citato, presentati contro questo Ente (quali le cause civili riunite, presentate avanti al Tribunale civile di Agrigento-sezione Lavoro iscritte ai nn. 3460, 3461, 3462, 3463, 3464, 3465, 3466, 3467, 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3473, 3474, 3475, 3476, 3477, 3478, 3479, 3480, 3481, 3482/2015 R.G.) e che in tali giudizi i ricorsi sono stati rigettati, con condanna alle spese dei ricorrenti;

Tenuto conto, altresì, che il predetto professionista conosce già i termini della controversia e la normativa afferente, avendo assistito questo Ente nel procedimento di I grado;

Vista la nota prot. n. 56021 del 18.12.2019 e i relativi allegati sopra citati, nonché il riscontro dell'Avv. Ribaudò intervenuto con PEC del 19.12.2019 – agli atti il giorno successivo al prot. n. 56328 -, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Preso atto che nella PEC appena citata, l'Avv. Ribaudò non si è pronunciato sull'eventuale sussistenza di elementi utili alla presentazione – all'atto dell'impugnazione della sentenza in argomento - dell'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza di I grado;

Ritenute, comunque, non indispensabili – in questa fase – le informazioni sopra indicate;

Rilevata la propria competenza in materia;

Viste le superiori considerazioni;

Vista la nota prot. n. 55903/18.12.2019, con la quale il Responsabile del Servizio Risorse Umane – su richiesta dell'ufficio contenzioso (prot. n. 55425/16.11.2019) – ha quantificato in € 72.920,63 l'ammontare complessivo del risarcimento del danno cui il Comune è stato condannato a pagare, in favore dei ricorrenti, con la sentenza indicata in oggetto;

Tenuto conto, altresì, che, con la predetta sentenza, il Comune di Favara è stato condannato al pagamento delle spese processuali liquidate in € 2.000,00, oltre spese generali al 15%, CPA al 4% e IVA e pertanto in complessivi € 2.918,24;

Dato atto, pertanto, che il valore della controversia in sede di appello è pari a € 75.838,87;

Ritenuto di potere procedere all'affidamento diretto del Servizio di difesa e patrocinio legale in favore del Comune di Favara per la proposizione dell'Appello della sentenza n. 1445/2019, emessa dal Tribunale di Agrigento-sezione Lavoro, nella causa civile iscritta al n. RGNR 3483/2015 promossa da C. L. +7 c/Comune di Favara in favore dell'avv. Giuseppe Ribaudò, con studio in Palermo, il quale – con PEC del 19.12.2019 – agli atti il giorno successivo al prot. n. 56328 – ha offerto, a tal uopo, il ribasso del 20% sul compenso tabellare posto a base di gara (calcolato ai sensi dell'art. 4, comma 5 del Regolamento comunale per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all'Ente) di cui al preventivo di spesa allegato alla nota prot. n. 56021 del 18.12.2019 e, pertanto, per l'importo appresso specificato:

Competenza: Corte di Appello di PA - sez. Lavoro	
Valore della Causa: € 75.838,87	
Fase	Compenso
Fase di studio della controversia	€ 1.417,50
Fase introduttiva del giudizio	€ 910,00
Fase istruttoria e/o di trattazione	€ 2.060,00
Fase decisionale	€ 2.430,00
Compenso tabellare a base di gara	€ 6.817,50
- ribasso offerto del 20%	-€ 1.363,50
	€ 5.454,00
Spese generali (15% sul compenso tabellare)	€ 818,10
Sommano	€ 6.272,10
Cassa Previdenza Avvocati (4%)	€ 250,88
Totale Imponibile	€ 6.522,98
IVA 22% su Imponibile	€ 1.435,06
Totale onnicomprensivo	€ 7.958,04
Contributo unificato	€ 569,25
Sommano	€ 8.527,29

Dato atto che si procederà – ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. - alla dichiarazione di efficacia della predetta aggiudicazione, previa verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla predetta normativa in capo all'affidatario sopra indicato;

Viste le Linee guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016, le quali al punto 3.1.2 le quali prevedono gli elementi costitutivi della determinazione a contrarre per l'affidamento dei contratti sopra richiamati;

Ritenuto, quindi, di indire una procedura volta all'individuazione del contraente cui affidare il "Servizio di difesa e patrocinio legale in favore del Comune di Favara per la proposizione dell'Appello della sentenza n. 1445/2019, emessa dal Tribunale di Agrigento-sezione Lavoro, nella causa civile iscritta al n. RGNR 3483/2015 promossa da C. L. +7 c/Comune di Favara" avente le seguenti caratteristiche:

- a) *interesse pubblico che si intende soddisfare*: Tutela delle ragioni ed interessi del Comune di Favara nel giudizio di cui sopra;
- b) *caratteristiche del servizio*: il servizio da espletare durerà fino alla definizione del giudizio di secondo grado inerente la proposizione dell'appello della sentenza in argomento e comprende – se ed in quanto ne ricorreranno i presupposti e/o le necessità – la fase di studio della controversia, la fase introduttiva del giudizio, la fase istruttoria e/o di trattazione, la fase decisionale, fasi da espletarsi ai sensi e nel rispetto del Regolamento comunale per l'affidamento degli incarichi legali a professionisti esterni all'Ente, dell'Avviso di cui alla determinazione n. 132/2018 R.G. sopra richiamata, della lettera di invito prot. n. 56021/18.12.2019, del modello di comunicazione disponibilità e del preventivo di spesa quivi allegati.
- c) *importo massimo stimato dell'affidamento*: € 8.527,29 (di cui € 569,25 per contributo unificato) onnicomprensivi;
- d) *copertura contabile*: dotazioni previste al Capitolo 138, articolo 1, denominato "Liti, arbitraggi e consulenze" del bilancio comunale;
- e) *procedura di affidamento*: affidamento diretto, per le motivazioni meglio esposte in premessa, all'Avv. Giuseppe Ribaudò, con studio legale in Agrigento, nel rispetto di quanto previsto in merito dall'art. 36, comma 2, lettera a), decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
- f) *criteri di selezione operatori economici e offerte*: data l'urgenza della costituzione in giudizio dell'Ente (da effettuarsi entro e non oltre il 07.01.2020, pena la definitività della sentenza in oggetto), si è tenuto conto della conoscenza pregressa delle questioni inerenti la sentenza in argomento da parte del professionista affidatario (lo stesso professionista difeso e rappresentato l'Ente nel giudizio di primo grado), nonché di altri procedimenti analoghi a quello in oggetto (quali le cause civili riunite, presentate avanti al Tribunale civile di Agrigento-sezione Lavoro iscritte ai nn. 3460, 3461, 3462, 3463, 3464, 3465, 3466, 3467, 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3473, 3474, 3475, 3476, 3477, 3478, 3479, 3480, 3481, 3482/2015 R.G.) e che in tali giudizi i ricorsi sono stati rigettati, con condanna alle spese dei ricorrenti; detta conoscenza pregressa consentirà al professionista affidatario del servizio in parola di potere operare con maggiore celerità, efficacia e consapevolezza, a beneficio di un'azione difensiva più efficace degli interessi e ragioni dell'Ente; il professionista ha, inoltre, offerto – in caso di affidamento in proprio favore – di effettuare il servizio col ribasso del 20% sul compenso tabellare di cui al preventivo di spesa allegato alla nota prot. n. 56021/18.12.2019;
- g) *principali condizioni contrattuali*: il rapporto contrattuale con l'operatore economico affidatario si intenderà di fatto concluso con il completamento dell'attività forense, fino alla definizione del secondo grado di giudizio, ivi compresa – in caso di vittoria del Comune di Favara – l'istanza dell'apposizione della formula esecutiva nel provvedimento giudiziario di definizione della controversia, nonché la notifica dello stesso alla controparte, attività che dovranno essere svolte dall'avvocato affidatario:
 - ai sensi e nel rispetto del Regolamento comunale per l'affidamento degli incarichi legali a professionisti esterni all'Ente;
 - ai sensi e nel rispetto dell'Avviso di cui alla determinazione n. 132/2018 R.G. sopra richiamata;
 - secondo quanto riportato nella PEC del 19.12.2019 (agli atti il 20.12.2019 al prot. n. 56328) dell'Avv. Giuseppe Ribaudò di comunicazione disponibilità all'accettazione dell'eventuale affidamento diretto e del preventivo di spesa allegato alla nota sopra citata prot. n. 56021/18.12.2019, da considerarsi al netto del ribasso del 20% offerto dal medesimo avvocato;
- h) *forma contrattuale*: nel rispetto di quanto previsto al comma 14, art. 32, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, il contratto tra il Comune di Favara e il soggetto affidatario del servizio verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;

Ritenuto necessario procedere all'assunzione dell'impegno di spesa – occorrente per l'affidamento diretto del servizio di che trattasi - per l'importo di € 8.527,29, a carico del bilancio comunale;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 138/1, denominato "Liti, arbitraggi e consulenze" del bilancio comunale;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati:

- 1) di individuare e nominare la Dott.ssa Gemma Faletra, dipendente a tempo indeterminato di cat. D, Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31. D. Lgs. n. 50/2016, inerente l'appalto del "Servizio di difesa e patrocinio legale in favore del Comune di Favara per la proposizione dell'Appello della sentenza n. 1445/2019, emessa dal Tribunale di Agrigento-sezione Lavoro, nella causa civile iscritta al n. RGNR 3483/2015 promossa da C. L. +7 c/Comune di Favara";
- 2) dare atto che il R.U.P. assumerà tutte le funzioni previste dalla normativa vigente e che il presente provvedimento non comporta alcun impegno spesa a tale proposito;
- 3) di indire una procedura volta all'individuazione del contraente cui affidare il "Servizio di difesa e patrocinio legale in favore del Comune di Favara per la proposizione dell'Appello della sentenza n. 1445/2019, emessa dal Tribunale di Agrigento-sezione Lavoro, nella causa civile iscritta al n. RGNR 3483/2015 promossa da C. L. +7 c/Comune di Favara" avente le seguenti caratteristiche:
 - a) *interesse pubblico che si intende soddisfare*: Tutela delle ragioni ed interessi del Comune di Favara nel giudizio di cui sopra;
 - b) *caratteristiche del servizio*: il servizio da espletare durerà fino alla definizione del giudizio di secondo grado inerente la proposizione dell'appello della sentenza in argomento e comprende – se ed in quanto ne ricorreranno i presupposti e/o le necessità – la fase di studio della controversia, la fase introduttiva del giudizio, la fase istruttoria e/o di trattazione, la fase decisionale, fasi da espletarsi ai sensi e nel rispetto del Regolamento comunale per l'affidamento degli incarichi legali a professionisti esterni all'Ente, dell'Avviso di cui alla determinazione n. 132/2018 R.G. sopra richiamata, della lettera di invito prot. n. 56021/18.12.2019, del modello di comunicazione disponibilità e del preventivo di spesa quivi allegati.
 - c) *importo massimo stimato dell'affidamento*: € 8.527,29 (di cui € 569,25 per contributo unificato) onnicomprensivi;
 - d) *copertura contabile*: dotazioni previste al Capitolo 138, articolo 1, denominato "Liti, arbitraggi e consulenze" del bilancio comunale;
 - e) *procedura di affidamento*: affidamento diretto, per le motivazioni meglio esposte in premessa, all'Avv. Giuseppe Ribaudò, con studio legale in Agrigento, nel rispetto di quanto previsto in merito dall'art. 36, comma 2, lettera a), decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
 - f) *criteri di selezione operatori economici e offerte*: data l'urgenza della costituzione in giudizio dell'Ente (da effettuarsi entro e non oltre il 07.01.2020, pena la definitività della sentenza in oggetto), si è tenuto conto della conoscenza pregressa delle questioni inerenti la sentenza in argomento da parte del professionista affidatario (lo stesso professionista difeso e rappresentato l'Ente nel giudizio di primo grado), nonché di altri procedimenti analoghi a quello in oggetto (quali le cause civili riunite, presentate avanti al Tribunale civile di Agrigento-sezione Lavoro iscritte ai nn. 3460, 3461, 3462, 3463, 3464, 3465, 3466, 3467, 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3473, 3474, 3475, 3476, 3477, 3478, 3479, 3480, 3481, 3482/2015 R.G.) e che in tali giudizi i ricorsi sono stati rigettati, con condanna alle spese dei ricorrenti; detta conoscenza pregressa consentirà al professionista affidatario del servizio in parola di potere operare con maggiore celerità, efficacia e consapevolezza, a beneficio di un'azione difensiva più efficace degli interessi e ragioni dell'Ente; il professionista ha, inoltre, offerto – in caso di affidamento in proprio favore – di effettuare il servizio col ribasso del 20% sul compenso tabellare di cui al preventivo di spesa allegato alla nota prot. n. 56021/18.12.2019;
 - g) *principali condizioni contrattuali*: il rapporto contrattuale con l'operatore economico affidatario si intenderà di fatto concluso con il completamento dell'attività forense, fino alla definizione del secondo grado di giudizio, ivi compresa – in caso di vittoria del Comune di Favara – l'istanza dell'apposizione della formula esecutiva nel provvedimento giudiziario di definizione della controversia, nonché la notifica dello stesso alla controparte, attività che dovranno essere svolte dall'avvocato affidatario:
 - ai sensi e nel rispetto del Regolamento comunale per l'affidamento degli incarichi legali a professionisti esterni all'Ente;
 - ai sensi e nel rispetto dell'Avviso di cui alla determinazione n. 132/2018 R.G. sopra richiamata;
 - secondo quanto riportato nella PEC del 19.12.2019 (agli atti il 20.12.2019 al prot. n. 56328) dell'Avv. Giuseppe Ribaudò di comunicazione disponibilità all'accettazione dell'eventuale affidamento diretto e del preventivo di spesa allegato alla nota sopra citata prot. n. 56021/18.12.2019, da considerarsi al netto del ribasso del 20% offerto dal medesimo avvocato;
 - h) *forma contrattuale*: nel rispetto di quanto previsto al comma 14, art. 32, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, il contratto tra il Comune di Favara e il soggetto affidatario del servizio verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;

- 4) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Cap./Art.	138/1	Descrizione	Liti, arbitraggi, consulenze		
Intervento		Miss./Progr.	1/11	PdC finanziario	
Centro di costo		Compet. Econ.		Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG	Z6A2B574CA	CUP	
Creditore	Avv. Giuseppe Ribaudò				
Causale	Servizio di difesa e patrocinio legale in favore del Comune di Favara per la proposizione dell'Appello della sentenza n. 1445/2019, emessa dal Tribunale di Agrigento-sezione Lavoro, nella causa civile iscritta al n. RGNR 3483/2015 promossa da C. L. +7 c/Comune di Favara				
Modalità finan.	Bilancio comunale				
Imp./Prez. n.		Importo	€ 8.527,29	Frazionabile in 12	

- 5) Dare atto che si procederà – ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. - alla dichiarazione di efficacia della predetta aggiudicazione, previa verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla predetta normativa in capo all'affidatario sopra indicato;
- 6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
- 8) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Gemma Faletra;
- 9) di trasmettere il presente provvedimento:
- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo di regolarità contabile e per l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
- 10) di demandare all'ufficio di segreteria generale la trasmissione di copia del presente provvedimento:
- al referente della Trasparenza per la P.O. n. 1, denominata Area Amministrativa, per le relative pubblicazioni sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale del Comune di Favara;
 - alla Dott.ssa Gemma Faletra, quale RUP, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza.


Favara, _____

Il Responsabile del Servizio n. 2
Affari Legali, Contratti e Provvedimenti disciplinari
Giacinto Provenzano

Giacinto Provenzano

Il Responsabile f.f. della R. O. n. 1
-Dott.ssa Gemma Faletra-

Gemma Faletra



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:


rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 23/12/2019 Il Responsabile del servizio finanziario

Il Dirigente
 Area Finanziaria e Bilancio
 (Dott.ssa Russa Camela)




ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA


Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Cap./Art.	Esercizio
M 701	23/12/2019	8.527,29	14800/1	2019

Data 23/12/2019



Il Responsabile del servizio finanziario
 Area Finanziaria e Bilancio
 (Dott.ssa Russa Camela)




Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 13/0 DIC 2019 al

Data,



Il Responsabile del servizio



Comune di Favara

Piazza Cavour - 92026 Favara (AG)
C. F. 80004120848 - P. I.V.A. 01855140842
tel. 0922 448111 - fax 0922 31664
P.O. n. 1 - Area Amministrativa
Servizio n. 2 - Affari Legali, Contratti e Procedimenti
Disciplinari
tel. 0922 448816

Prot. n. 56021
del 18-12-2019

Invio a mezzo PEC a:

giuseppe.ribaudo@cert.avvocatitermini.it

All' Avv. Giuseppe Ribaudo
Via M. Stabile, 241
Palermo

E, p. c.

Al Sindaco
Al Segretario Generale
Sede

Oggetto: Servizio di difesa e patrocinio legale in favore del Comune di Favara per la proposizione dell'appello della sentenza n. 1445/2019, emessa dal Tribunale di Agrigento-sezione Lavoro, nella causa civile iscritta al n. RGNR 3483/2015 promossa dal dipendente Costanza Luigi +7 c/Comune di Favara - Richiesta disponibilità ad accettare eventuale affidamento e richiesta di invio migliore offerta economica - URGENTE.

Preg.mo Avv. Ribaudo,

con la presente, si informa la S.V. che, a seguito della Vs. PEC del 13.12.2019 - acquisita agli atti il 16.12.2019 al prot. n. 55123 -, si è appreso della sentenza n. 1445/2019, emessa dal Tribunale di Agrigento-sezione Lavoro, nella causa civile iscritta al n. RGNR 3483/2015 promossa dai dipendenti Costanza Luigi +7 c/Comune di Favara.

Con detta sentenza questo Ente è stato condannato al risarcimento, in favore dei ricorrenti, del danno per come meglio indicato nella medesima sentenza, nonché al pagamento delle spese di lite.

Con determinazione sindacale n. 70 del 16.12.2019, è stato disposto:

- 1) di proporre appello avverso la predetta sentenza;
- 2) di demandare al Responsabile della P.O. n. 1, denominata "Area Amministrativa", l'adozione di tutti gli atti e/o provvedimenti amministrativi consequenziali necessari a promuovere l'azione in giudizio dell'Ente, in grado di appello, avverso la sentenza di cui al precedente punto 1, nei modi e termini di cui al Regolamento comunale per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all'Ente.

Ciò precisato,

Preso atto che nella Vs. PEC sopra riportata, la S.V. - quale legale difensore dell'Ente nel procedimento di primo grado - ha segnalato che l'appello di che trattasi va proposto entro e non oltre il 07.01.2020;

Visto il Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali a professionisti esterni all'Ente, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 07.08.2017 e successivamente rettificato con deliberazione di Giunta comunale n. 143 del 12.12.2017;

Tenuto conto della complessità della materia del contendere;

Rilevato che non sussistono i tempi per procedere all'affidamento del servizio in oggetto, secondo la procedura ordinaria prevista all'art. 4, comma II del predetto Regolamento comunale, che prevede l'individuazione del professionista cui affidare il servizio di difesa e patrocinio legale dell'Ente, previa richiesta di un preventivo ad almeno tre legali inclusi nella sezione competente

dell'Albo degli avvocati di fiducia dell'Ente di cui al predetto regolamento e ciò per le motivazioni appresso riportate:

- detta procedura comporterebbe, infatti, il decorso di un tempo sufficientemente adeguato (che solitamente è pari a sette giorni) dalla data della richiesta di detto preventivo, al fine di consentire ai professionisti invitati di procedere alla disamina degli atti giudiziari, della normativa e della giurisprudenza in materia e valutare così la complessità del caso onde presentare un adeguato preventivo di spesa all'Ente, per l'aggiudicazione del servizio di difesa e patrocinio legale e far pervenire detto preventivo a questo Comune entro la data di scadenza di presentazione dell'offerta;
- non appena effettuata l'aggiudicazione secondo la procedura ordinaria sopra riportata (che potrebbe intervenire solo dopo la scadenza del termine ultimo fissato per la ricezione dei preventivi di spesa da parte dei professionisti invitati e pertanto solo dopo almeno sette giorni dalla data di invio della richiesta di preventivo sopra riportata), non si ritiene che l'aggiudicatario potrebbe disporre di un tempo sufficientemente adeguato allo studio della controversia, al fine di porre in essere una difesa efficiente ed efficace degli interessi dell'Ente nel procedimento in oggetto e ciò tenuto conto anche delle festività natalizie e di fine anno che interverranno in questo periodo e, comunque, entro la data di scadenza per la proposizione dell'appello di che trattasi (07.01.2020);

Tenuto conto della particolare complessità della controversia in argomento;

Visto l'art. 4, comma III del Regolamento comunale che, nei casi di urgenza (quale quello del caso di specie, per le motivazioni sopra riportate), riconosce la facoltà al Responsabile della Posizione Organizzativa, cui fa capo l'ufficio comunale del contenzioso, di procedere all'affidamento dell'incarico direttamente ad uno dei professionisti iscritti all'Albo degli Avvocati di fiducia;

Tenuto conto, altresì, che, la S.V. ha rappresentato e difeso il Comune di Favara in altri giudizi analoghi a quello appena citato, presentati contro questo Ente (quali le cause civili riunite, presentate avanti al Tribunale civile di Agrigento-sezione Lavoro iscritte ai nn. 3460, 3461, 3462, 3463, 3464, 3465, 3466, 3467, 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3473, 3474, 3475, 3476, 3477, 3478, 3479, 3480, 3481, 3482/2015 R.G.) e che in tali giudizi i ricorsi sono stati rigettati, con condanna alle spese dei ricorrenti;

Tenuto conto, altresì, che la S.V. conosce già i termini della controversia e la normativa afferente, avendo assistito questo Ente nel procedimento di I grado;

Ritenuto opportuno – per le motivazioni sopra riportate - procedere all'affidamento del servizio di cui in oggetto mediante affidamento diretto ad un professionista iscritto all'Albo degli Avvocati di fiducia dell'Ente;

Visto l'Albo degli Avvocati di fiducia del Comune di Favara, aggiornato al 30.06.2019, giusta determinazione del Responsabile della Posizione Organizzativa n. 1, denominata Area Amministrativa, n. 53/30.07.2019 (n. 964/02.08.2019 del Registro Generale);

Preso atto che la S.V. risulta essere iscritta al predetto Albo alla sezione competente per il procedimento in argomento (sezione contenzioso lavoristico);

Ritenuto opportuno – in relazione a quanto sopra riportato - proporre l'affidamento diretto del servizio in oggetto alla S.V.,

Il sottoscritto, Responsabile della P.O. n. 1, denominata Area Amministrativa,

CHIEDE ALLA S.V.
di manifestare la propria disponibilità

ad accettare l'eventuale affidamento diretto del Servizio di difesa e patrocinio legale in favore del Comune di Favara per la proposizione dell'appello della sentenza n. 1445/2019, emessa dal Tribunale di Agrigento-sezione Lavoro, nella causa civile iscritta al n. RGNR 3483/2015 promossa dal dipendente Costanza Luigi +7 c/Comune di Favara, affinché lo scrivente

Responsabile di Posizione Organizzativa vagli la possibilità di procedere a detto affidamento in Vs. favore e, ove disponibile,

CHIEDE, altresì, ALLA S.V.

- Di volere esprimere l'eventuale ribasso unico percentuale che sarebbe disposta ad offrire sulla base del preventivo di spesa quivi allegato.
- Di volersi esprimere circa la sussistenza di elementi utili ad inoltrare – in sede di appello – istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di I grado, anche tenuto conto dello stato di dissesto finanziario dell'Ente di cui la S.V. è già a conoscenza.

A tal fine, si allega apposito modulo da compilare e fare pervenire allo scrivente, allegando copia del documento di riconoscimento.

Si fa rilevare che la presente non costituisce e non comporta alcun impegno o obbligo per il Comune di Favara a procedere all'affidamento diretto del servizio di che trattasi, in quanto trattasi di una mera indagine di mercato.

Si procederà all'eventuale affidamento diretto di detto servizio, solo mediante apposito provvedimento (determinazione a contrarre e assunzione impegno di spesa necessario) che sarà cura dello scrivente notificare all'affidatario dello stesso.

Si invita la S.V. a riscontrare la presente all'indirizzo PEC comune.favara@pec.it (All'Attenzione del Dott. Calabrese) ENTRO E NON OLTRE IL 19.12.2019, ore 23,30 e ciò al fine di consentire allo scrivente di porre in essere – in tempo utile - tutti gli adempimenti e/o provvedimenti consequenziali.

Si rappresenta che il mancato riscontro entro tale data verrà ritenuto come manifestazione di interesse negativo all'eventuale affidamento del servizio in argomento.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio n. 2
Giacinto Provenzano



Il Responsabile f.f. della P.O. N. 1
Dott.ssa Germina Faletta





COMUNE DI FAVARA

Piazza Cavour – 92026 Favara (AG)
C.F. 80004120848, P.IVA 01855140842
Tel.: 0922 448111- fax: 0922 31664
sito istituzionale: www.comune.favara.ag.it
pec: comune.favara@pec.it

Servizio di difesa e patrocinio legale in favore del Comune di Favara per la proposizione dell'Appello della sentenza n. 1445/2019, emessa dal Tribunale di Agrigento-sezione Lavoro, nella causa civile iscritta al n. RGNR 3483/2015 promossa da C. L. +7 c/Comune di Favara

PREVENTIVO DI SPESA

(Compenso calcolato ai sensi dell'art. 4, comma 5, del regolamento comunale per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all'Ente)

Competenza: **Corte di Appello di PA - sez. Lavoro**

Valore della Causa: **€ 75.838,87**

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia	€ 1.417,50
Fase introduttiva del giudizio	€ 910,00
Fase istruttoria e/o di trattazione	€ 2.060,00
Fase decisionale	€ 2.430,00
Compenso tabellare a base di gara	€ 6.817,50
Spese generali (15% sul compenso tabellare)	€ 1.022,63
sommano	€ 7.840,13
Cassa Previdenza Avvocati (4%)	€ 313,61
Totale Imponibile	€ 8.153,73
IVA 22% su Imponibile	€ 1.793,82
Totale onnicomprensivo	€ 9.947,55
Contributo unificato	€ 569,25
sommano	€ 10.516,80

Favara, 18.12.2019

Il Responsabile del Servizio n. 2

Giacinto Provenzano

Il Responsabile f.f. della P.O. n. 1

- Dott.ssa *Gemma Faletra* -

MODELLO DI COMUNICAZIONE DISPONIBILITA'

Invio a mezzo PEC all'indirizzo:
comune.favara@pec.it

AL COMUNE DI FAVARA
C.A. Dott. G. Calabrese
Piazza Cavour
92026 Favara (AG)

OGGETTO: *Servizio di difesa e patrocinio legale in favore del Comune di Favara per la proposizione dell'appello della sentenza n. 1445/2019, emessa dal Tribunale di Agrigento-sezione Lavoro, nella causa civile iscritta al n. RGNR 3483/2015 promossa dal dipendente Costanza Luigi +7 c/Comune di Favara - Comunicazione disponibilità accettazione eventuale affidamento diretto del servizio e presentazione offerta economica.*

Il sottoscritto Avv. Giuseppe Ribaudò, nato a _____, il _____ con studio legale in _____, Via _____, codice fiscale _____, in nome e per conto proprio,
con riferimento all'invito di Codesto Comune prot. n. _____ del _____

COMUNICA

la propria disponibilità all'accettazione dell'eventuale affidamento diretto del servizio di cui in oggetto ed, essendo interessato all'affidamento dello stesso,

OFFRE,

per l'esecuzione del servizio di che trattasi,
in caso di affidamento diretto dello stesso in proprio favore

il RIBASSO PERCENTUALE, sul compenso tabellare posto a base di gara di cui al preventivo quivi allegato, del _____% (in lettere _____per cento)

ed inoltre

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni,

1. l'insussistenza delle cause determinanti l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
2. la permanenza dei requisiti dichiarati in sede di domanda di iscrizione all'Albo degli Avvocati di fiducia del Comune di Favara;
3. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle condizioni contrattuali di cui al Regolamento comunale per l'affidamento degli incarichi legali a professionisti esterni all'Ente (Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 07.08.2017 e successivamente rettificato con deliberazione di Giunta comunale n. 143 del 12.12.2017), di cui all'Avviso pubblico per la formazione dell'albo degli avvocati di fiducia del Comune di Favara (approvato con determinazione del Responsabile di P.O. n. 132/2018 R.G.), di cui alla lettera di invito a comunicare l'accettazione dell'affidamento e del preventivo di spesa relativo al servizio in argomento, nonché degli oneri connessi, degli obblighi ed oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, condizioni di lavoro e previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguita la prestazione e di accettarli;
4. di aver preso conoscenza, nel complesso, di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla esecuzione del servizio in oggetto e sulla determinazione della propria offerta, e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
5. di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta presentata, di eventuali costi che sarà tenuto ad affrontare per la trasferta, il vitto, l'alloggio e simili ai fini dell'espletamento del servizio in argomento, e di essere consapevole ed accettare che detti costi non verranno corrisposti dal Comune di Favara e che sono ricompresi nei compensi di cui al preventivo di spesa, al netto del ribasso offerto;
6. di essere consapevole che il corrispettivo per il servizio di cui in oggetto sarà pari ai compensi previsti nel preventivo di spesa per le singole fasi - al netto del ribasso offerto - se ed in quanto necessarie ed effettivamente prestate e debitamente comprovate;
7. di essere consapevole e di accettare che il predetto compenso di cui al precedente punto 6 è soggetto, ai sensi dell'art. 7 del regolamento comunale di cui al suddetto punto 3, alle seguenti riduzioni: del 30% nei casi di soccombenza di questo Ente o abbandono del giudizio, del 15% nell'ipotesi di esito parzialmente favorevole della lite all'Ente;

8. di obbligarsi ad assumere gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i. e di essere consapevole che il mancato rispetto dell'obbligo suddetto comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale;
9. di rispettare le disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto relativo all'affidamento in oggetto (art. 10, comma 1, del Protocollo di Legalità);
10. di obbligarsi a fare rispettare, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta derivanti dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione comunale di Favara – approvato con deliberazione di Giunta municipale n. 129 del 14 ottobre 2013 – e dichiara di essere pienamente consapevole che, in caso di violazione di tali obblighi da parte dei predetti soggetti, incorrerà nella risoluzione del contratto relativo all'affidamento in oggetto;
11. ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Favara che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
12. di essere consapevole che il servizio in oggetto decorrerà dalla data di consegna e durerà fino alla definizione dello stesso, fatti salvi gli obblighi in capo all'appaltatore, prescritti dal regolamento comunale sopra citato;
13. che non subappalterà anche parzialmente ad altro professionista il servizio in oggetto;
14. l'insussistenza di conflitto di interessi in ordine al servizio oggetto dell'affidamento, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense ed al codice integrativo di disciplina dell'ente;
15. di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 5, comma I, lettera p) del regolamento comunale sopra citato, il Comune di Favara procederà alla risoluzione del contratto inerente il servizio in oggetto al verificarsi anche di una sola delle seguenti ipotesi: venir meno in capo all'Appaltatore dei requisiti previsti dal regolamento comunale e dalla legge vigente in materia; violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previste dalla normativa vigente; verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 84, comma 3 ed all'art. 92, commi 2 e seguenti, D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni;
16. ai sensi dell'art. 14, comma 2, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, a che non sono intercorsi, con il *Responsabile della P.O. n. 1, Dott. Giuseppe Calabrese* e con il *Responsabile ff. della P.O. n. 1, Dott.ssa Gemma Faletra*, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art. 1342 del codice civile;
17. di essere in possesso della seguente polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione di avvocato: Polizza n. _____, emessa da _____, con durata dal _____ al _____;

DICHIARA, altresì,

ai sensi del "Protocollo di Legalità – Accordo di Programma Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa", richiamato nella Circolare dell'Assessorato Regionale Lavori Pubblici n. 593 del 31 gennaio 2006, cui il Comune di Favara ha aderito giusta deliberazione di Giunta comunale n. 100 dell'1 giugno 2010

18. di obbligarsi espressamente:
 - a) a comunicare, tramite il RUP, alla Stazione Appaltante lo stato di avanzamento del servizio;
 - b) a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
 - c) a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.);

DICHIARA ESPRESSAMENTE ED IN MODO SOLENNE

19. che l'offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
20. a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
21. di obbligarsi a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.);
22. di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc., ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

DICHIARA ALTRESÌ ESPRESSAMENTE

23. di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, il sottoscritto professionista verrà escluso.

DICHIARA,

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni,
e della Legge n.136 del 13 agosto 2010


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<postacert errore="nessuno" tipo="avvenuta-consegna">
  - <intestazione>
    <mittente>comune.favara@pec.it</mittente>
    <destinatari tipo="certificato">giuseppe.ribaudo@cert.avvocatitermini.it</destinatari>
    <risposte>comune.favara@pec.it</risposte>
    <oggetto>COMUNE DI FAVARA - MSG POSTA NR.[64929] - PROTOCOLLO PARTENZA
      NUMERO 56021 DEL 18.12.2019</oggetto>
  </intestazione>
  - <dati>
    <gestore-emittente>InfoCert S.p.A.</gestore-emittente>
    - <data zona="+0100">
      <giorno>18/12/2019</giorno>
      <ora>19:05:16</ora>
    </data>
    <identificativo>opec292.20191218190511.24668.478.1.65@pec.aruba.it</identificativo>
    <msgid><28A306A261F87173F77F93C938319FB9D67198A5@CONTRATTI0PC1></msgid>
    <ricevuta tipo="completa"/>
    <consegna>giuseppe.ribaudo@cert.avvocatitermini.it</consegna>
  </dati>
</postacert>
```